

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 23/01	ECU.....	1
96/C 23/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) .....	2
96/C 23/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (*) .....	3
96/C 23/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.694 — SKF/INA/WPB) (*) .....	4
96/C 23/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.621 — BLG/Bawag) (*) .....	5
96/C 23/06	Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata (Caso n. IV/M.650 — SBG/Rentenanstalt) (*) .....	5
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 23/07	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (*) .....	6

IT

1

(\*) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarrio ( <i>segue</i> )	Pagina
96/C 23/08	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria («Dogana 2000») <sup>(1)</sup>	7
<hr/>		
<b>III Informazioni</b>		
<b>Commissione</b>		
96/C 23/09	Phare — Attrezzature per la repressione delle frodi — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare .....	10
96/C 23/10	Valutazione dell'aiuto della UE in favore delle regioni ACP, ALA e MED .....	11
96/C 23/11	Rete Euro Info Centres di assistenza all'informazione — Procedura aperta .....	12
96/C 23/12	MEDIA II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000) — Applicazione del programma per incoraggiare lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte 1/96 — Sostegno alla promozione e all'accesso al mercato dei produttori e dei distributori indipendenti europei .....	15
<hr/>		
<b>Rettifiche</b>		
96/C 23/13	Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione della Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Distribuzione» (GU n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 13) .....	16



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

26 gennaio 1996

(96/C 23/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,7846	Marco finlandese	5,81293
Corona danese	7,29630	Corona svedese	8,82154
Marco tedesco	1,88651	Sterlina inglese	0,842018
Dracma greca	312,535	Dollaro USA	1,26892
Peseta spagnola	160,100	Dollaro canadese	1,74984
Franco francese	6,48292	Yen giapponese	135,039
Sterlina irlandese	0,811954	Franco svizzero	1,52372
Lira italiana	2036,67	Corona norvegese	8,26448
Fiorino olandese	2,11301	Corona islandese	85,0050
Scellino austriaco	13,2653	Dollaro australiano	1,71754
Scudo portoghese	196,353	Dollaro neozelandese	1,90758
		Rand sudafricano	4,63892

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(cereali)**

(96/C 23/02)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13)	25. 1. 1996	10,57 ECU/t (*)
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	25. 1. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	25. 1. 1996	6,50 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	25. 1. 1996	35,62 ECU/t
Regolamento (CE) n. 2428/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 19)	25. 1. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2429/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi e destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 22)	25. 1. 1996	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 2430/95 della Commissione, del 16 ottobre 1995, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 25)	25. 1. 1996	320,00 ECU/t
		Riduzione massima
Regolamento (CE) n. 2875/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 17)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2876/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 18)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 2877/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 20)	—	Nessuna offerta

(\*) Tassa minima all'esportazione

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(96/C 23/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 29. 11. 1996

**Stato membro:** Regno Unito (Irlanda del Nord)

**Aiuto n.:** N 771/95

**Titolo:** Aiuti a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura

**Obiettivo:** Miglioramento delle strutture di pesca nell'Irlanda del Nord

**Base giuridica:** The Fisheries and Aquaculture Structures (Grant) Regulations (Northern Ireland)

**Bilancio:** Quello previsto dal documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione dell'Irlanda del Nord ammissibile all'obiettivo 1 e approvato con la decisione della Commissione del 29 luglio 1994

**Intensità dell'aiuto:** Secondo i massimali e i tassi d'intervento stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio

**Durata:** 6 anni (1994-1999)

**Data di approvazione:** 15. 12. 1995

**Stato membro:** Spagna (Estremadura)

**Aiuto n.:** N 720/95

**Titolo:** Aiuti allo sviluppo dell'acquacoltura

**Obiettivo:** Sviluppo dell'acquacoltura sul territorio della comunità autonoma di Estremadura (Beneficiari: da 10 a 50)

**Base giuridica:** Orden por la que se establece un régimen de ayudas a la acuicultura en Extremadura

**Intensità dell'aiuto:** Secondo i massimali e i tassi d'intervento stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio

**Durata:** 5 anni

**Data di approvazione:** 20. 12. 1995

**Stato membro:** Germania (Brandeburgo)

**Aiuto n.:** N 621/95

**Titolo:** Aiuto a favore di Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus (fibre sintetiche)

**Obiettivo:** Aiuto all'investimento

**Base giuridica:**

I. Programma per il miglioramento delle strutture economiche regionali

II. Regime di sgravi fiscali agli investimenti

**Bilancio:**

I. Sovvenzione 2 009 711 DM (1 Mio di ECU)

II. Sgravio fiscale 1 071 000 DM (0,5 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:**

I. 15 % dei costi di investimento ammissibili

II. 8 % dei costi di investimento ammissibili

**Data di approvazione:** 9. 1. 1996 (\*)

**Stato membro:** Italia (Sicilia)

**Aiuto n.:** N 335/95

**Beneficiari:** Le imprese STAT, Camarda e Drago S.n.c. ed Emanuele Antonino (aventi sede in Sicilia) e altri proprietari di beni danneggiati da attentati criminosi. Settore: trasporto locale di persone su strada

**Forma e importi del regime d'aiuto:** Contributo *una tantum* di 950 milioni di lire per la STAT (447 000 ECU) e di 500 milioni di lire (236 000 ECU) per ciascuna delle imprese Camarda e Drago ed Emanuele Antonino. Un contributo di 400 milioni di lire (180 000 ECU) per l'acquisto di due autobus per la ripresa dell'attività in seguito all'attentato (tasso di cambio al 1° novembre 1995: 1 ECU = 2 122 lire)

**Spese ammissibili:** Perdite subite in conseguenza di attentati

**Durata:** Contributo *una tantum*

(\*) Contenuto della decisione: Archiviazione del caso di aiuto, atteso che le misure esaminate non integrano un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.694 — SKF/INA/WPB)**

(96/C 23/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 17 gennaio 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione le imprese SKF GmbH, Schweinfurt/D appartenente al gruppo svedese SKF e Industrieaufbaugesellschaft Schaeffler KG, Herzogenaurach/D appartenente al gruppo tedesco Schaeffler acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune della WPB Waterpump Bearing GmbH & Co. KG a seguito di acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune nella quale esse fanno confluire le loro attività di business, relative alla fabbricazione e vendita di cuscinetti a sfera per pompe ad acqua.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— SKF: fabbricazione e vendita di prodotti di ingegneria, in particolare cuscinetti a sfera;

— Schaeffler: cuscinetti a sfera, cuscinetti per pompe ad acqua.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.694 — SKF/INA/WPB, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.621 — BLG/Bawag)**

(96/C 23/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 21 dicembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. I terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Merger Task Force  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles  
Telefax: (32-2) 296 43 01

---

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata****(Caso n. IV/M.650 — SBG/Rentenanstalt)**

(96/C 23/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il 20 dicembre 1995 la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione perché non raggiunge le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1049 Bruxelles  
Telefax: (32-2) 296 43 01

---

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI)**

(96/C 23/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 552 def. — 95/0279(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 novembre 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

considerando che la direttiva 89/686/CEE<sup>(1)</sup> impone che tutti i dispositivi di protezione individuale siano muniti della marcatura «CE»; che tale marcatura sia accompagnata da un'indicazione complementare corrispondente all'anno durante il quale questa marcatura è stata apposta;

considerando che questa indicazione dell'anno non è un elemento utile per la sicurezza dell'utilizzatore del dispositivo di protezione individuale; che questa indicazione potrebbe essere confusa con l'indicazione della scadenza che devono recare i dispositivi di protezione individuale soggetti ad invecchiamento;

considerando che l'apposizione di questa indicazione dell'anno costituisce un onere per i fabbricanti di dispositivi di protezione individuale; che i costi di questo obbligo sono tutt'altro che trascurabili;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, questa semplificazione per i fabbricanti può essere ottenuta solo con una direttiva che modifichi la direttiva originaria,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 89/686/CEE è modificata come segue:

All'allegato IV, il testo seguente è soppresso:

«Indicazioni complementari:

— Le due ultime cifre dell'anno di apposizione della marcatura «CE»; tale indicazione non è richiesta per di DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al ...<sup>(2)</sup> le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18; direttiva modificata dalle direttive 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1) e 93/95/CEE (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11).

<sup>(2)</sup> Tre mesi dall'adozione della presente direttiva.

**Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria («Dogana 2000») (1)**

(96/C 23/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 576 def. — 95/0087(COD)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 21 novembre 1995)*

A seguito dell'adozione, il 25 ottobre 1995, del parere del Parlamento europeo in prima lettura sul progetto di decisione del Parlamento europeo recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria («Dogana 2000»), ed in applicazione dell'articolo 189 A del trattato, la proposta iniziale della Commissione, contenuta nel documento COM(95) 119 def., modificato dal documento COM(95) 451 def., è riveduta come segue.

**1) Primo considerando**

«considerando che il completamento del mercato interno, effettivo dal 1° gennaio 1993, l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, l'allargamento dell'Unione a nuovi Stati, la prevista estensione del regime comune di transito ai paesi di Visegrad e lo sviluppo rapido degli scambi commerciali dell'Unione con il resto del mondo, in particolare a seguito degli accordi firmati nel quadro del GATT nell'aprile 1994 ed approvati dal Consiglio il 19 dicembre 1994, richiede che siano chiaramente identificati e attuati degli orientamenti strategici che permettano di definire meglio il ruolo che la dogana è destinata a svolgere nell'Unione europea;».

**2) Secondo considerando (nuovo)**

«considerando che con la realizzazione del mercato interno sono stati aboliti i controlli sulle merci a tutte le frontiere interne dell'Unione, ma che fra i mercati nazionali dei paesi europei ed il mercato interno europeo sussistono tuttora differenze sostanziali; che pertanto è di primaria importanza l'ulteriore trasformazione entro la fine del decennio del mercato interno europeo in un mercato "nazionale" con frontiere interne aperte ed una frontiera esterna unica;».

**3) Terzo considerando (nuovo)**

«considerando che il presupposto per la creazione del mercato "nazionale" europeo è la protezione comune delle frontiere esterne; che la presente decisione è uno strumento essenziale per la messa in atto di una tale protezione comune; che contemporaneamente devono essere sopresse in seno al mercato interno le barriere residue, il che comporta la realizzazione della libera circolazione delle persone, l'in-

roduzione della moneta unica, la tutela comunitaria della proprietà intellettuale, l'applicazione del principio del paese d'origine all'imposta sul valore aggiunto, il riconoscimento reciproco degli standard tecnici, lo sviluppo delle reti transeuropee e l'adozione dello statuto della società per azioni europea; che questi obiettivi devono essere raggiunti entro l'anno 2000;».

**4) Quarto considerando (nuovo)**

«considerando che, al fine di mettere in evidenza la responsabilità dei funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri nell'applicazione delle politiche comuni e comunitarie, essi dovranno portare in modo visibile sull'uniforme il simbolo a dodici stelle della Comunità europea;».

**5) Il decimo considerando è modificato come segue:**

«considerando che una prima iniziativa è stata attuata con il programma d'azione comunitaria nel settore della formazione professionale dei funzionari delle amministrazioni doganali (Matthaeus) (2); che in occasione della relazione interinale e di quella finale la Commissione valuterà l'opportunità di istituire un'accademia doganale (finanziata dalla Comunità e dagli Stati membri), destinata a migliorare la formazione dei funzionari doganali degli Stati membri nel campo del diritto comunitario;».

**6) Il dodicesimo considerando è modificato come segue:**

«considerando che il finanziamento del programma d'azione sarà condiviso tra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo imputato sul bilancio comunitario apparirà nella sezione III (Commissione); che la presente decisione stabilisce, per l'insieme della durata del programma, una copertura finanziaria che costituisce la referenza privilegiata, ai sensi

(1) GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4.

(2) Decisione 91/341/CEE del Consiglio (GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41).

del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;».

**7) Il quattordicesimo considerando è modificato come segue:**

«considerando che questo programma d'azione si fonda sull'esperienza acquisita nel corso dell'azione pilota iniziata dalla Commissione nel 1994 e tiene conto delle conclusioni illustrate nella comunicazione del 29 marzo 1995 "Frodi nel regime di transito, soluzioni previste e prospettive per il futuro" <sup>(1)</sup>».

**8) L'articolo 1, paragrafo 4 viene completato come segue:**

«La procedura di controllo e di valutazione di cui all'articolo 15 dovrà mirare ad analizzare i risultati ottenuti ed a trarne degli insegnamenti per la prosecuzione dell'azione della Comunità e per l'ulteriore sviluppo del diritto comunitario.»

**9) Un nuovo articolo 2 viene aggiunto:**

«Articolo 2

**Distintivo di riconoscimento per i funzionari doganali**

La Commissione formula delle proposte affinché i funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri portino in modo visibile sulle loro uniformi il simbolo a dodici stelle della Comunità europea.»

**10) L'articolo 2 della proposta iniziale diventa l'articolo 3 e viene completato come segue:**

«8) preparare i paesi terzi associati che intendono aderire all'Unione europea.»

**11) Gli articoli 3 e 4 della proposta iniziale vengono rinumerati 4 e 5 rispettivamente.**

**12) L'articolo 5 della proposta iniziale diventa l'articolo 6 e il punto 3 viene completato come segue:**

«3) per il conseguimento di questi obiettivi, predispongono nuovi metodi di lavoro, attrezzature e mezzi materiali sempre più perfezionati al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli alla frontiera esterna. A tal fine, la Commissione propone misure volte ad armonizzare detti controlli sotto un duplice profilo:

- quantitativo, ravvicinando la frequenza dei controlli,
- qualitativo, incoraggiando lo sviluppo di controllo mirati e di tecniche di analisi del rischio.

La Commissione elabora un quadro per la coordinazione delle verifiche a sdoganamento avvenuto dei servizi doganali degli Stati membri, in particolare tramite lo sviluppo, in collaborazione con tali autorità, di una politica dei controlli a posteriori eseguiti presso le imprese con sedi in più di uno Stato membro ed effettuati congiuntamente.»

**13) Un nuovo articolo 7 viene aggiunto:**

«Articolo 7

**Recupero dei diritti e garanzie doganali**

Per migliorare i risultati ottenuti nel settore del recupero a posteriori dei diritti elusi o del recupero degli indebiti, la Commissione include nelle relazioni di cui all'articolo 17 un riferimento alle disposizioni giuridiche vigenti negli Stati membri ed alle difficoltà incontrate dai servizi doganali di questi ultimi. La Commissione intraprende le iniziative appropriate al fine di coordinare l'azione degli Stati membri in questi settori. In tali relazioni, con il concorso degli Stati membri, la Commissione individua i casi in cui le garanzie stabilite dalla regolamentazione comunitaria risultino inadeguate a fronte dei rischi incorsi e propone tutte le modifiche opportune al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità.»

**14) L'articolo 6 della proposta iniziale diventa l'articolo 8 e il paragrafo 2 viene completato come segue:**

«2. Questo controllo si prefigge l'obiettivo di garantire l'adeguamento di questa regolamentazione e di queste procedure alla tutela degli interessi legittimi dell'Unione e dei suoi membri pur rispondendo alle necessità degli operatori del commercio internazionale, in particolare semplificando le suddette regole e procedure e vegliando a che la legislazione doganale comunitaria venga applicata tenendo conto dei processi economici ed in modo tale da evitare oneri amministrativi eccessivamente elevati.»

**15) L'articolo 7 diventa l'articolo 9 e il terzo comma è modificato come segue:**

«Questa politica concernerà in particolare:

- lo sfruttamento massimo del dispositivo legislativo attuale e, se necessario, la sua modifica,
- il miglioramento della raccolta, dell'analisi, della diffusione e dello sfruttamento delle informazioni a livello della Comunità, ricorrendo al massimo all'informatica e potenziando nel modo più rapido possibile l'impiego di sistemi computerizzati da parte dei servizi doganali,
- l'eliminazione degli ostacoli all'azione ed alla cooperazione efficace nel campo della lotta contro la frode, con particolare riguardo ai poteri d'indagine degli investigatori delle dogane,

<sup>(1)</sup> COM(95) 108 def. del 29 marzo 1995.

- l'applicazione di sanzioni efficaci,
  - la prosecuzione e lo sviluppo delle azioni coordinate, in particolare delle missioni comunitarie di indagine o di controllo in paesi terzi,
  - lo sviluppo della cooperazione con paesi terzi, in particolare i paesi associati dell'Europa centro-orientale, e con le organizzazioni internazionali competenti, oltre che con gli ambienti professionali interessati,
  - un maggiore ricorso, a vantaggio dell'insieme della Comunità, alle competenze del personale della Commissione e degli Stati membri nei paesi terzi,
  - il controllo finanziario dei casi d'irregolarità.»
- 16) **L'articolo 8 della proposta iniziale diventa l'articolo 10.**
- 17) **L'articolo 9 della proposta iniziale diventa l'articolo 11 ed è modificato come segue:**

«Articolo 11

#### Miglioramento dei metodi di lavoro

La Commissione sostiene le azioni che mirano a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali. In compartecipazione con gli Stati membri, e dando la priorità alla determinazione dei casi in cui i controlli devono essere eseguiti prima della liberazione della merce, incoraggia lo sviluppo e l'applicazione di nuovi metodi di lavoro, in particolare nei settori seguenti:

- 1) l'analisi del rischio, al fine di determinare se le merci sotto sorveglianza doganale debbano essere oggetto di un esame documentale o fisico prima dell'immissione in libera pratica,
- 2) il ricorso ai metodi di verifica della contabilità delle imprese (*audit*),
- 3) le procedure semplificate di messa sotto una destinazione doganale e di verifica,
- 4) lo sviluppo coordinato del ricorso al trattamento automatizzato delle procedure doganali tenendo presente lo stato attuale di informatizzazione delle amministrazioni nazionali e gli interessi degli operatori economici dell'Unione, oltre che gli sviluppi che intervengano sull'argomento, nell'ambiente internazionale. Al fine di agevolare il lavoro dei funzionari incaricati dei controlli, la Commissione propone misure miranti a facilitare a tali funzionari l'accesso, se necessario, alle informazioni sulle transazioni soggette alle disposizioni del codice doganale comunitario immesse nelle banche dati di altri Stati membri,

5) la conclusione di protocolli di accordo con gli operatori economici al fine di predisporre dispositivi adeguati di controllo, di verifica o di scambio di informazioni o dati di qualsivoglia carattere, suscettibili di contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.»

18) **Gli articoli 10 e 11 della proposta iniziale diventano rispettivamente gli articoli 12 e 13.**

19) **L'articolo 12 della proposta iniziale diventa l'articolo 14 e viene completato come segue:**

«Essa informa l'autorità di bilancio sul contenuto di ogni misura da essa adottata.»

20) **L'articolo 13 della proposta iniziale diventa l'articolo 15 e il secondo comma del paragrafo 3 viene completato come segue:**

«In linea con il principio della buona gestione finanziaria e del rapporto costo/efficacia, la Commissione nel finanziare le operazioni e l'organizzazione dei seminari, veglia a che i migliori risultati vengano ottenuti al minor costo possibile.»

Un nuovo paragrafo 4 viene aggiunto:

«4. La Commissione, nelle relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, valuta l'opportunità e le modalità eventuali di funzionamento di una scuola doganale comunitaria permanente al fine di migliorare la formazione dei funzionari doganali degli Stati membri.»

Il paragrafo 4 diventa paragrafo 5.

Un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto:

«6. Il genere di formazione fornita dal programma Matthaëus per i funzionari doganali comunitari va estesa ai funzionari dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale che partecipano da poco al libero commercio internazionale.»

21) **L'articolo 14 della proposta iniziale diventa l'articolo 16 e il paragrafo 1 viene completato come segue:**

«1. Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 2 paragrafo 7, la Commissione realizza azioni, o sostiene le iniziative degli Stati membri che mirano a migliorare e rafforzare le relazioni tra le amministrazioni doganali dell'Unione e gli operatori del commercio estero. La Commissione tiene particolarmente conto di informazioni e relazioni provenienti dagli operatori del commercio estero.»

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Phare — Attrezzature per la repressione delle frodi

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea, per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(96/C 23/09)

**Denominazione e numero del progetto:** Fornitura di assistenza tecnica e di attrezzatura per la repressione delle frodi e il controllo dei precursori nell'ambito del programma plurinazionale Phare per le dogane, i trasporti e la lotta alla droga.

## 1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopraindicati.

## 2. Oggetto

Lotto, descrizione; programma

Lotto 1) apparecchi a raggi X fissi e mobili; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 2) apparecchiature per la ricerca e la individuazione generica destinate alla dogana; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 2b) apparecchiature per la ricerca e la individuazione generica destinate alla dogana; precursori

Lotto 3) apparecchiature televisive, video e fotografiche; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 4) telescriventi (telex); frontiere/repressione delle frodi

Lotto 5) telecopiatrici(fax); frontiere/repressione delle frodi

Lotto 5b) telecopiatrici (fax); precursori

Lotto 6) fotocopiatrici e attrezzature da ufficio e da conferenza; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 6b) fotocopiatrici e attrezzature da ufficio e da conferenza; precursori

Lotto 7) attrezzature per la traduzione e la interpretazione destinate alla formazione e alle conferenze; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 8) attrezzature informatiche, stampanti e accessori; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 8b) attrezzature informatiche, stampanti e accessori; precursori

Lotto 9) attrezzature per la radio bulgara; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 10) attrezzature per radiocomunicazione; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 10b) attrezzature per radiocomunicazione; precursori

Lotto 11) telefoni cellulari e cercapersone; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 11b) telefoni cellulari e cercapersone; precursori

Lotto 12) bilance a ponte, mobili e fisse; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 13) sollevatori per veicoli; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 14) veicoli a trazione integrale; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 15) giardinette; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 16) furgoni normali e per il trasporto di cani; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 17) carrelli elevatori e sollevatori di palette; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 18) attrezzature per l'analisi degli stupefacenti; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 19) densimetro automatico; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 20) rilevatore di narcotici; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 21) gascromatografo; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 21b) gascromatografo; precursori

Lotto 22) spettrometro ad assorbimento atomico; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 23) comparatore videospettrale; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 24) apparecchio di Mailgand e rifrattometro per l'analisi dell'alcole; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 25) dosimetro gamma, dosimetro personale con allarme, e microscopi semplici; frontiere/repressione delle frodi

Lotto 26) sistema di tracking delle merci; frontiere/repressione delle frodi.

## 3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto gratuitamente presso i seguenti indirizzi: «Balfour, Williamson

& Co. Limited, Roman House, Wood Street, UK-London, EC2Y 5BP», tel. 44 17 16 38 61 91, telefax 44 17 16 28 38 80 e presso gli uffici della Comunità:

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79/505 34 91; Telefax (43-1) 50 53 37 97; Telex 133152 EUROP A],

B-1140 Bruxelles, DG VIII/C/3, rue de Genève 12, bureau 4/15 [tél. (32-2) 299 49 30; télécopieur (32-2) 299 28 70],

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50; Telex 886648 EUROP D],

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45-33) 14 41 40; telefax (45-33) 11 12 03],

E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 432 14 09; telex 46818 OIPE E],

GR-10674 Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20; τηλεξ 219324 ECAT GR],

F-75007 Paris, 288, boulevard Saint-Germain [tel. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17; télex 202271 F],

FIN-00131 Helsinki, Pohois-Esplanadi 31, Pl. Box 234 [tel. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 91; telefax (39-6) 679 16 58; telex 610184 EUROMA I],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 71 22 44; facsimile (353-1) 71 26 57; telex 93827 EUACO EI],

L-2920 Luxembourg, ch. de Commerce 7, rue Alcide de Gasperi, BP 1503 [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33; télex 3476 COMEUR LU],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 75 01; telefax (31-70) 379 88 11],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97; telex 18810 COMEUR P],

S-11147 Stockholm, Hamngatan 6 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35; telex 13449],

UK-London SW1P 3AT, 8 Storey's Gate [tel. (44-171) 973 19 92; facsimile (44-171) 973 19 00; telex 23208 EURUK G].

#### 4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro l'11.3.1996 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo: «Balfour, Williamson & Co. Limited, Roman House, Wood Street, UK-London, EC2Y 5BP».

I plichi verranno aperti nel corso di una seduta privata.

### Valutazione dell'aiuto della UE in favore delle regioni ACP, ALA e MED

(96/C 23/10)

Le società di consulenza e le istituzioni interessate sono invitate a manifestare il loro interesse per la realizzazione della prima fase (studio di dossier) di una importante valutazione dell'aiuto allo sviluppo fornito dalla UE alle regioni ACP, ALA e MED.

Maggiori dettagli possono essere richiesti al sig. F. Ceriani Sebregondi, unità valutazione, tel. (32-2) 296 57 58, telefax (32-2) 299 29 12.

Le manifestazioni d'interesse, complete di dettagli sull'esperienza accumulata nel settore, dovranno essere inviate entro il 20.2.1996, per telefax (stesso numero) o per posta, al sig. S. Doyle, capo unità valutazione, rue de Genève 12, ufficio 6/05, B-1140 Bruxelles.

## Rete Euro Info Centres di assistenza all'informazione

### Procedura aperta

(96/C 23/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG XXIII, Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale, AN 80 4/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 295 73 35.

2. (a) **Procedura di aggiudicazione:** Procedura aperta.

- (b) **Forma del contratto:** La rete degli Euro Info Centres è stata creata con lo scopo di migliorare l'accesso all'informazione e di fornire un servizio di assistenza nel settore del mercato interno e delle altre politiche europee destinate alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Tale rete è composta ad oggi da 232 Euro Info Centres (EIC) in tutti gli Stati membri, in Norvegia ed in Islanda.

Per eseguire il loro compito, tutti gli EIC hanno accesso ad una grande varietà di fonti di informazione (documentazione e banche dati dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ecc). La DG XXIII ha, altresì, istituito una struttura centrale destinata ad assistere gli EIC nel quadro, tra l'altro, della formazione, dell'assistenza tecnica e dei servizi di informazione. Affinché la DG XXIII possa migliorare i servizi offerti dalla rete, essa intende completare l'assistenza all'informazione acquistando un determinato numero di prodotti commerciali che presentano una particolare importanza nell'ambito delle attività degli EIC e che possiedono un valore aggiunto supplementare rispetto all'informazione esistente. Questi prodotti possono essere inseriti nella rete in quanto parte integrante o parziale di tale rete. La DG XXIII intende acquistare dei prodotti di informazione sugli argomenti seguenti:

numero di lotto - argomento:

1. Informazioni sull'UE, sviluppi e programmi politici attuali,
2. informazioni sulle norme dell'UE,
3. informazioni sulle fonti di finanziamento dell'UE,
4. informazioni a carattere commerciale/finanziario sulle imprese,
5. creazione e sviluppo di imprese;

sottolotti:

per consentire una selezione di prodotti complementari nello stesso lotto, ogni lotto è suddiviso in sottolotti, secondo il formato del prodotto, nel modo seguente:

- a. su carta,
- b. online,
- c. su CD-ROM,
- d. su dischetto,
- e. altro formato.

Le offerte saranno valide per un anno e saranno rinnovabili 2 volte per un periodo di un anno sulla base di un accordo esplicito tra le parti, per una durata complessiva di 3 anni.

3. (a) **Luogo di consegna:** Bruxelles e/o Euro Info Centres nei 15 Stati membri, in Norvegia ed in Islanda.

- (b) **Natura e quantità dei prodotti da fornire: (numero di riferimento CPV):**

Natura:

prodotti di informazione sugli argomenti seguenti:

numero lotto - argomento:

1. informazioni sull'UE, sviluppi e programmi politici attuali,
2. informazioni sulle norme dell'UE,
3. informazioni sulle fonti di finanziamento dell'UE,
4. informazioni a carattere commerciale/finanziario sulle imprese,
5. costituzione e sviluppo di imprese;

sottolotti:

Per poter selezionare dei prodotti complementari nello stesso lotto, ogni lotto è suddiviso in sottolotti, secondo il formato del prodotto, nel modo seguente:

- a. su carta,
- b. online,

- c. su CD-ROM,
- d. su dischetto,
- e. altro formato.

Formato: prodotti di informazione di ogni tipo saranno presi in considerazione, per esempio su carta, online, su dischetto, su CD-ROM.

Contenuto: il contenuto deve essere interessante per gli EIC e per i loro clienti in un certo numero di paesi o in tutti gli Stati membri e dovrà avere un valore aggiunto particolare per i prodotti ai quali hanno già accesso. I prodotti di informazione di natura prettamente regionale o nazionale non sono richiesti.

Lingue: i prodotti dovranno essere disponibili almeno in inglese o in francese.

Quantità: considerato che i prodotti devono essere disponibili per l'insieme della rete, le offerte saranno di varie quantità: 1 copia, 10, 20, 30, 40, 50, 100 e 232 copie.

Durata: i contratti avranno una durata di un anno, rinnovabili due volte per un ulteriore anno sulla base di un accordo esplicito tra le parti, senza superare tuttavia i 3 anni.

- (c) I candidati possono presentare offerta per uno o più lotti.

4. **Termine ultimo per la consegna:** I prodotti devono essere disponibili per l'1. 4. 1996.

#### 5. **Richiesta di documenti:**

- (a) **I documenti necessari possono essere richiesti per lettera o telefax inviata a:** Commissione delle Comunità europee, DG XXIII, Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale, unità B/1, all'attenzione della sig.ra H. Andriesen, AN 80 - 4/08, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 73 35.
- (b) **Termine ultimo per la richiesta di tali documenti:** 25 giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

#### 6. **Ricezione delle offerte:**

- (a) **Termine ultimo:** 52 giorni dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

- (b) **Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:** Commissione delle Comunità europee, DG XXIII, Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale, unità B/1, all'attenzione del sig. T. de Koster, AN 80 - 4/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Le offerte devono essere presentate in triplice copia. L'offerente può inviare la sua offerta:

- sia per posta raccomandata all'indirizzo di cui al punto 1, la data di presentazione dell'offerta sarà quella del timbro postale;
- o consegnate brevi manu, sia di persona o tramite persona autorizzata o tramite agenzia di recapito privata, al servizio della Commissione di cui al punto 6. b) entro e non oltre la data di cui al punto 6. a) ore 16.00.

Le offerte devono essere inserite in duplice busta sigillata. La busta interna, indirizzata al servizio di cui al punto 6. b), deve recare la dicitura: «Invitation to tender nr. XXX/96. Not to be opened by the internal mail service». Se si utilizzano delle buste autoadesive, queste devono essere sigillate con nastro adesivo ed il mittente deve apporre la sua firma attraverso il nastro.

- (c) **Lingua(e):** Le offerte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

#### 7. **Apertura delle offerte:**

- (a) Gli offerenti o i loro rappresentanti muniti di regolare procura ed identificazione, possono presenziare all'apertura delle offerte. Ogni offerente o suo rappresentante deve compilare e firmare un elenco di presenza durante l'apertura, che sarà accluso al resoconto dell'apertura.
- (b) L'apertura delle offerte avverrà entro 15 giorni successivi al termine ultimo per la ricezione delle offerte di cui al punto 6. a) a Bruxelles. Gli offerenti saranno informati della data, dell'ora e del luogo esatto dell'apertura in tempo utile.

8. Non applicabile.

9. **Condizioni relative al finanziamento ed al pagamento:** Tutti i prezzi devono essere espressi in ECU.

Al momento di stabilire il prezzo, gli offerenti devono tener conto del fatto che, conformemente al protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee allegato al trattato dell'8. 4. 1965 che istituì

sce una Commissione unica delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee è esente da qualsiasi tassa ed altri diritti.

Di conseguenza, i prezzi sono esenti da tasse ed altri diritti, compresa l'IVA. Gli offerenti che sono soggetti al pagamento dell'IVA devono indicare l'IVA che essi dovranno corrispondere separatamente.

10. Non applicabile.

11. **Criteri di selezione: Condizioni minime che devono essere soddisfatte dall'offerente:** L'offerente deve fornire le informazioni relative alla sua situazione personale, finanziaria ed economica ed alla sua competenza tecnica.

(a) **Prova della situazione personale dell'offerente:** L'offerente deve fornire le informazioni relative alla sua situazione personale dichiarando che:

- non si trova in stato di bancarotta, che le sue attività professionali non sono in liquidazione o sospese, che i suoi affari non sono posti in amministrazione controllata, né che ha stabilito delle convenzioni con i suoi creditori o misure analoghe e che non è sottoposto ad alcuna delibera di tale natura;
- che non è stato condannato per reati relativi alla sua attività professionale mediante sentenza passata in giudicato non appellabile;
- che non si è reso colpevole di errore professionale grave;
- che ha adempiuto ai suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale e fiscale;
- che non si è reso colpevole di false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste dal presente bando di gara.

(b) **Condizioni finanziarie ed economiche:** L'offerente è invitato a fornire:

- bilanci degli ultimi 3 anni;
- una dichiarazione relativa al giro d'affari globale e al giro d'affari relativo al prodotto oggetto del presente bando.

(c) **Competenza tecnica:** L'offerente è invitato a fornire:

- una descrizione dei suoi impianti tecnici, delle misure di garanzia della qualità e delle apparecchiature di studio e di ricerca;
- campioni o descrizione dettagliata dei prodotti da fornire.

12. **Periodo di validità:** L'offerente è vincolato alla sua offerta per un periodo di 18 mesi, a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta. I prezzi espressi devono essere fissi e non soggetti a revisione.

13. **Criteri di aggiudicazione:** La Commissione opererà per l'offerta che presenta il migliore rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri di aggiudicazione seguenti (per lotto o sottolotto):

1. il prezzo,
2. il costo di utilizzo per gli EIC,
3. la qualità e la completezza dei contenuti,
4. l'interesse per gli EIC e i loro clienti,
5. il carattere funzionale, anche a livello di contenuto,
6. il valore tecnico e la facilità di impiego,
7. la qualità dell'assistenza tecnica,
8. la qualità del servizio postvendita.

14. Non applicabile.

15. Ulteriori informazioni possono essere ottenute inviando un telefax o una lettera a:

Commissione delle Comunità europee, DG XXIII, Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale, unità B/1, all'attenzione della sig.ra H. Andriessen, AN 80 - 4/08, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 73 35.

16. Non applicabile.

17. **Data di spedizione del bando:** 16. 1. 1996.

18. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 16. 1. 1996.

**MEDIA II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000)****Applicazione del programma per incoraggiare lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte 1/96****Sostegno alla promozione e all'accesso al mercato dei produttori e dei distributori indipendenti europei**

(96/C 23/12)

**1. Introduzione**

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Consiglio relativa all'applicazione del programma per incoraggiare lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II - Sviluppo e distribuzione 1996-2000), adottato dal Consiglio l'11 luglio 1995 (05/563/CEE).

Tra le azioni da mettere in applicazione, relative alla suddetta decisione, si annovera «il miglioramento delle condizioni di accesso dei produttori e distributori indipendenti al mercato europeo ed internazionale mediante la promozione, l'assistenza e la messa in relazione delle imprese, segnatamente nel quadro delle manifestazioni commerciali (mercati, fiere, festival ed altre forme di incontro) organizzate a livello europeo ed internazionale».

**2. Oggetto**

Il presente invito è indirizzato agli operatori europei le cui attività contribuiscono all'azione summenzionata. Indica il modo in cui possono essere ottenuti i documenti necessari per presentare una proposta che tenda all'ottenimento di un contributo finanziario comunitario per la

partecipazione a manifestazioni circa la promozione e l'accesso al mercato dei film e dei programmi audiovisivi di produttori e distributori indipendenti europei.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità MEDIA della Direzione generale X, Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo.

Gli operatori che intendono rispondere a tale invito a presentare proposte ed intendono ricevere il documento «Linee direttrici per presentare una proposta per l'ottenimento di un contributo finanziario nel campo della promozione», devono rivolgere la loro richiesta per posta o per telefax a:

Commissione europea, sig. Jacques Delmoly, capo unità, DG X/D/4, L 102 7/023, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-Bruxelles/Brussel, telefax (322) 299 92 14.

La Commissione si impegna a inviare il documento menzionato entro due giorni dalla ricezione della domanda.

Il termine ultimo per l'invio delle proposte all'indirizzo summenzionato è il 19. 2. 1996.

**RETTIFICHE**

Assistenza tecnica da prestare presso la Commissione della Comunità europee per l'applicazione del programma Media II — Organizzazione intermedia «Distribuzione»

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 2 del 5. 1. 1996, pag. 13)

(96/C 23/13)

Commissione delle Comunità europee, DG X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», unità «Programma Media», sig. Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 84 06. Telefax (32-2) 299 92 14.

8. b) *Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto*: 4. 3. 1996.
  9. a) *Termine ultimo per la ricezione delle offerte*: 14. 3. 1996.
  10. b) L'apertura delle offerte avverrà il 21. 3. 1996 (10.00), all'indirizzo seguente:  
102, rue de la Loi (8° piano - sala riunioni), B-1040 Bruxelles.
-